



# DECRETO RILANCIO

---

MISURE A SOSTEGNO DI  
IMPRESSE E PARTITE IVA

# Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti



Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

# Chi può richiedere il contributo a fondo perduto?



Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti titolari di:

- reddito agrario, costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso;
- ricavi derivanti da cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e da cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Il contributo spetta, inoltre, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

# Quali sono i requisiti per richiedere il contributo?

I requisiti necessari per presentare l'istanza per l'ottenimento del contributo a fondo perduto sono:

1. Ricavi fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

# A quanto ammonta il contributo?

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva la deduzione degli interessi passivi, non concorre a formare il reddito d'esercizio e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

1. 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
2. 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
3. 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.

# Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito



Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

# Chi può richiedere il credito d'imposta per i canoni di locazione?



- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi non superiori a 5 mln di euro nel periodo d'imposta precedente;
- le strutture alberghiere, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

# A quanto ammonta il credito d'imposta?

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Il soggetto avente diritto al credito d'imposta può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.



# Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro



Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Sono compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

# Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro



Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario

# Sospensione versamenti, avvisi bonari, pignoramenti e compensazione



- Prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.
- Sono sospesi i pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento
- Sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione fino al 31 agosto 2020
- E' sospesa la compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo

# Riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell'epidemia



Riduzione IVA dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori.

**Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'Iva.**

# Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, né della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 (la quale sarà differita al pagamento del saldo IRAP 2020 a Giugno 2021). Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

# Esenzione IMU per il settore turistico

E' prevista l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte

# Patrimonio destinato Cassa depositi e prestiti



Cassa depositi e prestiti S.P.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano.

Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

# Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Lo scopo è quello di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall'emergenza

Per un periodo di tre mesi (maggio - giugno 2020) è previsto che L'Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell'energia elettrica al fine di:

- a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
- b) rideterminare le tariffe e gli oneri generali per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.



# Indennità partite IVA e lavoratori autonomi



Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

# Misure di aiuto dirette

Le regioni, le province autonome, gli enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto diretto alle imprese.

Gli aiuti erogabili dai suddetti enti, saranno concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme

L'importo erogabile non può superare:

- 120 mila euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 100 mila euro per ogni altra impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito